



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN PUNTO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA MATTEOTTI A SERVIZIO DELLE INIZIATIVE ESTIVE

Capitolato speciale

1. Oggetto della concessione

Concessione in uso di suolo pubblico e affidamento della gestione di un punto temporaneo di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Matteotti a servizio delle iniziative estive realizzate dall'Amministrazione Comunale e dall'Istituzione Scandicci Cultura nell'ambito di "Open City".

Lo spazio concesso in uso è situato in Piazza Matteotti; detto spazio pari a mq 250 è ubicato così come risulta dalla Planimetria allegata al presente capitolato.

Tale spazio potrà essere utilizzato per l'installazione di un chiosco temporaneo di dimensioni minime pari a mq 16, oltre che la collocazione di almeno 20 tavoli e 80 sedie a servizio dell'attività ed un palco attrezzato per spettacoli di dimensioni minime di mt 6 x 4mt.

Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà inoltre presentare una denuncia di inizio attività (DIA) per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 43 della L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 così come modificata dalla L.R. 5 giugno 2007 n. 34 e s.m.i..

L'attività oggetto del presente capitolato speciale potrà essere esercitata esclusivamente nel luogo indicato e non potrà essere trasferita in altri luoghi del territorio comunale.

L'utilizzo dello spazio oggetto di concessione e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere esercitate nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti nelle rispettive materie.

2. Finalità della gestione

La gestione del punto temporaneo di ristoro dovrà garantire un adeguato servizio a sostegno delle iniziative estive organizzate nell'ambito della rassegna "Open City".

3. Periodo e durata della concessione

Il periodo della concessione è stabilito dal 1/6 al 30/09 di ogni anno e avrà durata complessiva di anni 3, e precisamente per le edizioni 2010-2011-2012 della rassegna "Open City".

E' esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione relativa alle norme dei contratti di locazione.

4. Canone

Il concessionario, dovrà corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara, in considerazione degli investimenti da realizzare e delle attrezzature messe a disposizione dell'Amministrazione. Tale canone sarà graduato secondo la seguente tabella:

Anno 2010 pari al 40% del canone offerto
Anno 2011 pari al 60% del canone offerto
Anno 2012 pari al 100% del canone offerto

Si intendono esclusi dal canone, e a carico del concessionario, tutte le spese inerenti la gestione con particolare riferimento alle spese per utenze (acqua, energia elettrica, ecc.)

L'importo del canone sarà adeguato annualmente all'incremento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT a partire dall'inizio del secondo anno di concessione.

Il canone dovrà essere corrisposto, inderogabilmente, presso la Tesoreria Comunale, in un'unica rata annuale per ciascun anno prima dell'inizio dell'attività.

Il mancato pagamento totale o parziale del canone costituirà in mora il concessionario e il Comune potrà procedere alla risoluzione di diritto con conseguente decadenza nella concessione, come previsto al punto 20 del presente capitolato.

Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di al punto 13, salvo ogni azione per i maggiori danni.

5. Impegni e doveri del concessionario

Il concessionario si impegna a realizzare una struttura temporanea idonea (chiosco) ove svolgere il servizio di somministrazione, a mettere a disposizione le attrezzature richieste dall'Amministrazione ed a realizzare il programma di iniziative di cui al progetto presentato.

Restano inoltre e pertanto a carico del concessionario:

- Le eventuali opere di realizzazione della struttura temporanea, con relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati, che si rivelano necessarie all'esercizio di attività di somministrazione.
- Tutte le spese necessarie per l'adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza.
- L'acquisto degli arredi, delle attrezzature, degli strumenti necessari alla gestione del servizio di somministrazione temporanea, secondo il progetto offerto in sede di gara.
- La realizzazione a proprie spese di tutti gli interventi che si rendessero necessari a seguito di disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- La richiesta e l'ottenimento di eventuali pareri da parte di pubbliche amministrazioni e degli atti amministrativi necessari all'effettuazione dei lavori e all'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- L'uso e gestione dello spazio in modo idoneo, lecito e conforme al fine per il quale è stato concesso.
- L'assunzione a proprio totale carico di tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D.Lgs 626/94 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e collaborante con il concessionario, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in materia.
- L'obbligo di predisporre idonea istanza ai fini di ottenere la deroga ai limiti acustici vigenti secondo quanto previsto dal Titolo III del Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 93 del 12.07.2005.
- Le eventuali imposte e tasse (ad es. Imposta sulla pubblicità, SIAE, ecc.)

Al concessionario sono inoltre richieste le seguenti prestazioni:

- La Fornitura di un palco per spettacoli idoneamente attrezzato di dimensioni minime di mt. 6 x 4 mt e n. 200 sedie da utilizzare come attrezzature di supporto per le manifestazioni organizzate nell'ambito della rassegna "Open City" dall'Amministrazione Comunale e/o altri soggetti coinvolti nell'iniziativa.
- La realizzazione di un proprio programma di iniziative di intrattenimento che si integri con quello realizzato dall'Amministrazione.

6. Arredamento e attrezzature

Il concessionario, come risulta dall'articolo precedente, ha l'obbligo fornire, a sua cura e spese, le attrezzature e gli arredi necessari in conformità a quanto previsto nell'offerta. La manutenzione ordinaria, la sostituzione e integrazione delle attrezzature e degli arredi, dovranno essere effettuate dal concessionario a proprie cure e spese, restando lo stesso obbligato a garantire che le dotazioni predette siano sempre mantenute nelle migliori condizioni di efficienza, funzionalità ed ad un adeguato livello di decoro estetico.

7. Esercizio dell'attività di somministrazione ed orari delle iniziative realizzate

Il concessionario dovrà garantire per il punto di ristoro temporaneo un'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo il seguente orario 17.00 – 01.00, si precisa che non è consentita la preparazione, la cottura e il riscaldamento di alimenti data la particolarità del contesto in cui si colloca tale punto temporaneo di somministrazione.

Gli orari di svolgimento delle iniziative realizzate dal concessionario in conformità del progetto presentato dovranno rispettare la fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 23.30, non essendo consentita alcuna attività rumorosa oltre le ore 23.30.

Il concessionario dovrà utilizzare tale struttura in conformità all'offerta presentata.

E' vietato adibire la struttura ad un uso diverso da quello pattuito, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

8. Vigilanza del Comune di Scandicci

L'Amministrazione potrà verificare il livello di apprezzamento da parte dell'utenza circa la qualità dei servizi offerti e delle iniziative inserite nel programma realizzate dal concessionario. Il Comune potrà procedere in proprio, oppure, avvalendosi di risorse esterne, alla realizzazione di apposite indagini di gradimento.

L'esito delle suddette indagini verrà comunicato al concessionario. Nel caso siano riscontrate valutazioni prevalentemente negative circa uno o più aspetti dei servizi offerti, la comunicazione conterrà l'espressa contestazione dei problemi lamentati dall'utenza e la relativa richiesta di adozione da parte del concessionario di provvedimenti per la soluzione dei problemi stessi.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune i provvedimenti adottati.

9. Avvio dell'attività di somministrazione

Per avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà seguire le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa in merito all'avvio dell'attività temporanea, garantendo il rispetto delle norme di igiene degli alimenti e igiene e sanità pubblica e quanto altro previsto dalla normativa in essere, prendendo i dovuti contatti con il settore del Comune di Scandicci competente in materia, e con eventuali ulteriori Amministrazioni periferiche coinvolte.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I) il titolare o legale rappresentante dell'impresa mandataria dovrà garantire quanto sopra.

L'attività di somministrazione dovrà essere avviata entro la data del 1/6 e conclusa entro il 30/9 di ogni anno, previa realizzazione di quanto offerto in sede di gara.

Il ritardo nell'avvio dell'attività, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione di una penalità, nella modalità prevista al punto 19. Decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto al punto 20 del presente capitolato, salvo diritto ai maggiori danni da parte dell'Amministrazione.

Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 13, salvo ogni azione per i maggiori danni.

10. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente e/o indirettamente all'Amministrazione o a terzi dalle imprese esecutrici della posa in opera delle attrezzature/arredi, dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso o dalla realizzazione delle iniziative da esso previste.

11. Cauzione definitiva

Al momento della stipula del contratto, il concessionario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari ad una annualità del canone annuo di concessione offerto, da effettuarsi mediante:

- contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito infruttifero presso la Tesoreria Comunale;
- fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/9/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Cod. civ.;
- l'impegno ad effettuare, su semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al concessionario.

Resta ferma la possibilità di agire per i maggiori danni.

Qualora il Comune debba avvalersi della cauzione, in tutto o in parte, il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

12. Assicurazioni

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, pena la sua risoluzione per inadempimento e conseguente decadenza nell'aggiudicazione, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazioni presso una primaria compagnia, che copra tutti i rischi di danni derivanti dall'esercizio dell'attività di somministrazione e/o dallo svolgimento delle attività di intrattenimento organizzate dal soggetto gestore, in cui venga esplicitamente indicato che anche il Comune di Scandicci viene considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e persone non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro).

15. Stipulazione del contratto

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale, e a

presentare la documentazione che la stessa Amministrazione Comunale riterrà necessario richiedere.

La stipulazione del contratto avverrà nella sede del Comune di Scandicci.

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto saranno a carico del concessionario.

Si avverte che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese nel modulo di autocertificazione, da cui risulti che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria, salva ogni azione per i maggiori danni.

16. Personale addetto al servizio di somministrazione

Il concessionario deve osservare nei confronti del personale da lui impiegato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione e assistenza dei lavoratori. In particolare i locali dovranno essere adeguati in piena conformità con il decreto legislativo 626/94.

Tutto il personale che il concessionario assumerà e i relativi costi e oneri restano a carico del concessionario, dando atto che nessun rapporto, responsabilità o onere deriverà a carico del Comune.

17. Cessione del contratto e modifiche del soggetto concessionario

Il concessionario non potrà trasferire l'azienda o comunque il ramo di azienda inerente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto della presente gara, o affidare in gestione ad altri l'attività, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

Qualsiasi variazione di forma giuridica, della compagine sociale o degli organi d'amministrazione che intervenga nel concessionario, deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni.

In ogni caso durante tutto il periodo contrattuale deve essere garantito che il concessionario, sia che abbia la forma giuridica di impresa individuale sia che abbia forma societaria, sia in possesso dei requisiti di capacità giuridica ed economico-finanziaria previsti nel bando di gara. In caso di perdita momentanea di uno o più dei requisiti, il concessionario dovrà ripristinare le condizioni di rispetto degli stessi nel termine perentorio di trenta giorni.

Il mancato rispetto delle disposizioni del comma precedente comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

In caso di R.T.I. non è consentita alcuna modifica nella composizione del raggruppamento per tutto il periodo contrattuale, fatti salvi i casi previsti dalla legge, a pena della risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

18. Recesso

Il concessionario ha la facoltà di recedere, senza necessità di fornire alcuna giustificazione, dal presente contratto decorso almeno un anno dalla stipula dello stesso, dandone preavviso di almeno 6 mesi.

19. Penalità

Nel caso in cui nell'esecuzione del contratto si verificano uno o più dei seguenti inadempimenti, verranno applicate le corrispondenti penalità:

Inadempimento	Penalità
Ritardo nell'avvio dell'attività di somministrazione rispetto al termine di cui al punto 11 del presente capitolato	€ 75,00 per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo
Ritardo nel rilascio degli spazi concessi in uso al termine di cui al punto 21 del presente capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale, di cui al punto 13 salvo ogni azione per i maggiori danni.

20. Risoluzione del contratto e decadenza nella concessione

Comporterà automaticamente la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., e la conseguente decadenza nella concessione il verificarsi di uno dei seguenti episodi di inadempimento:

- a) perdita di uno o più dei requisiti di capacità giuridica, professionale o economico-finanziaria previsti nel bando di gara o mancato ripristino dei requisiti stessi nel termine previsto al punto 17 del capitolato;
- b) avvio di una procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata a carico del concessionario;
- c) sostituzione non autorizzata nello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) violazione del divieto di adibire lo spazio e le attrezzature ad usi diversi da quelli indicati nel bando e nel capitolato;
- e) mancato reintegro dell'importo della cauzione definitiva nel termine indicato all'ultimo comma del punto 13 del presente capitolato;
- f) gravi carenze nell'esercizio dell'attività di somministrazione, con violazioni che abbiano comportato la sospensione dell'attività impartita dalle competenti autorità amministrative e/o sanitarie per più di dieci giorni nel corso di un anno solare oppure più di trenta giorni complessivi in tutto il periodo contrattuale

L'accertamento di un inadempimento diverso da quelli indicati al comma precedente, tra i quali, a puro titolo esemplificativo:

- a) mancato inizio della gestione entro i termini indicati al punto 11 senza giustificato motivo;
- b) sostanziale difformità nella gestione da quanto previsto nei progetti presentati in sede di gara.

comporterà la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1454 del C.C., previa diffida intimata per scritto al concessionario ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della stessa.

21. Cessazione degli effetti della concessione

In qualsiasi caso di cessazione degli effetti della concessione (scadenza, recesso, risoluzione), il concessionario dovrà provvedere entro 15 giorni al rilascio degli spazi, che ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento.

Qualora questi non ottempererà, senza giustificato motivo, sarà tenuto al pagamento delle penalità di cui al punto 19, oltre all'indennità di occupazione in misura uguale al canone offerto.

Al recupero delle somme dovute l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 13, salvo ogni azione per i maggiori danni.

22. Norme per la partecipazione alla gara

Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nel Bando di Gara.

23. Controversie

Il Foro di Firenze è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

24. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno

raccolti e conservati presso l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Scandicci per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs.196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti. Responsabile del trattamento è Donatella Damiani.

25. Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa richiamo del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

È esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione relativa alle norme dei contratti di locazione.

Allegato "A" – Planimetria Piazza Matteotti

Scandicci 23/3/2010

IL DIRIGENTE IL SETTORE
ENTRATE E PROMOZIONE ECONOMICA
Dott:ssa Donatella Damiani

